



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **36** del **21/12/2016**

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 - CONFERMA

Il giorno **21 dicembre 2016** alle ore **20:00** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Gabriele MINGHETTI	presente	Edis MASETTI	presente
Daniela MIGNOGNA	presente	Alan TEDESCHI	presente
Antonella BURZI	presente	Flavia CALZÀ	presente
Luca VITALI	assente	Laura Anna GIANCANE	presente
Marco ZUFFI	presente	Massimiliano LAGANÀ	assente
Doretta FABBRI	presente	Francesco Mattia RUBINI	assente
Francesca BENAZZI	presente	Matteo GATTI	presente
Gaetano MAGGIO	presente	Pier-Luigi ROCCA	assente
Stefania CAPPONI	presente		

Il Segretario Generale, **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **DANIELA MIGNOGNA**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri MAGGIO Gaetano, FABBRI Doretta e GATTI Matteo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 95 del 20/12/2000 con la quale, in applicazione del D.Lgs. n. 360/1998, venne istituita l'addizionale comunale all'Irpef;

Visto l'articolo 1 del citato D.lgs. n. 360/1998 che, nel testo modificato dall'art. 1 comma 142 della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef in misura non eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali;

Preso atto che l'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, prevede che "l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito cui all'art.165 del testo unico delle imposte sui redditi".

Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 08/12/2007 con cui è stato approvato il Regolamento comunale di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2011 con la quale è stata determinata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef per l'anno 2011;

Visto l'art. 1 comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n.148, il quale dispone che la sospensione di cui all'art.1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n.126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 non si applica a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 19/12/2011 con la quale è stata determinata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef per l'anno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30/03/2016 con la quale è stata confermata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef per l'anno 2016;

Visto quanto stabilito dalla legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), in applicazione dell'art. 1 comma 26 che al fine del contenimento del livello complessivo della pressione fiscale prevede la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti e la proposta di Legge di Bilancio per il 2017 licenziata dal Consiglio dei Ministri e già approvata dai due rami del Parlamento in data 9 dicembre 2016, la quale prevede anche per il 2017 il mantenimento del blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la Tari;

Visto l'art. 42 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Udita la ampia ed esaustiva relazione del sindaco, Gabriele Minghetti, gli ulteriori approfondimenti del consigliere Antonella Burzi (*Centro Sinistra per Pianoro*) e gli interventi, con le relative dichiarazioni di voto, dei consiglieri Matteo Gatti (capogruppo *Movimento 5 Stelle Pianoro*) e Doretta Fabbri (capogruppo *Centro Sinistra per Pianoro*), nonché le conclusive considerazioni e precisazioni dello stesso sindaco, come riportato nell'odierno verbale n. 42 e nella relativa registrazione audio digitale in atti conservata, in quanto la discussione del presente argomento (iscritto al punto n. 2 dell'odg) viene accorpata per analogia, in conformità all'art. 8 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e con l'unanime consenso dei consiglieri,



con la trattazione dei punti n. 3" *Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2017*", n. 4 "*Determinazione aliquote Tasi 2017*", n. 5 "*Approvazione tariffe Tari e piano economico finanziario 2017*", n. 6 "*Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 e successive modificazioni*", n. 7 "*Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2017-19 – Approvazione*" e n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2017-19 / Approvazione*", per poi procedere in maniera distinta alle singole votazioni;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Gatti) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare in 0,8 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef per il 2017, con soglia di esenzione per i redditi non superiori a 10.000 euro al netto degli oneri deducibili, come già previsto dall'apposito regolamento comunale.

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, a cura dell'ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per legge.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Gatti), stante l'urgenza si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

**DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 - CONFERMA**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 35 DEL 02/12/2016**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 20/12/2016	IL DIRIGENTE DELL'AREA DIREZIONALE Luca Lenzi

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 20/12/2016	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Luca Lenzi



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Daniela Mignogna

Il Segretario Generale
Giuseppina Crisci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).